



Bergamo, 4 agosto 2023

Ai Farmacisti Iscritti
all'Ordine dei Farmacisti della provincia di Bergamo

Ai Medici iscritti
all'Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri della provincia di Bergamo

Ai Direttori Sanitari delle
Strutture pubbliche e private della provincia di Bergamo

Oggetto: Prescrizioni non conformi a norma.

A seguito di numerose segnalazioni richiamiamo la vostra attenzione su alcune problematiche che stanno verificandosi nella nostra provincia.

Un numero sempre crescente di farmacie segnala alle scriventi la ricezione di ricette non conformi alle disposizioni normative vigenti.

La presentazione in farmacia di tali prescrizioni pone il farmacista nelle condizioni di non dare seguito alla richiesta di assistenza farmaceutica, oppure di esporsi a rischio di sanzioni, specialmente qualora non si configurino le ipotesi di consegna di farmaco urgente senza ricetta ([Dm 31 marzo 2008](#)).

Nell'auspicio di una sensibilizzazione dei prescrittori, riepiloghiamo di seguito le principali problematiche:

- Prescrizioni provenienti da ospedali e guardie mediche
- Prescrizioni senza firma in originale del medico o riportanti la dicitura "Firmata digitalmente"
- Prescrizioni su ricettario intestato del medico e inviate al paziente tramite fotografia su WhatsApp o analogo mezzo informatico
- Prescrizioni di terapie su verbali di pronto soccorso con indicazione "Si consiglia" e senza firma in originale del medico prescrittore
- Prescrizione di farmaci contenenti Tramadolo, sostanze ad azione stupefacente o Medicinali soggetti a RNR senza i formalismi obbligatori previsti

Come evidenziato dalla Federazione degli Ordini dei Farmacisti della Lombardia (il [28/06/2016](#)),
"... il foglio di dimissioni rilasciato dai reparti di Pronto Soccorso o dalla Guardia Medica può essere considerato una ricetta medica purché presenti tutti gli elementi propri di quest'ultima in relazione

al tipo di medicinale prescritto e purché si possa evincerne l'intenzione del medico di effettuare una vera e propria prescrizione al paziente e non un suggerimento prescrittivo che dovrà essere valutato dal medico curante.

In proposito, considerato che si tratta di moduli standard prestampati, si può ritenere che, in generale, si tratti effettivamente di una prescrizione. Tuttavia, in caso di dubbio, è necessario prendere contatti con il medico”.

Le strutture citate a margine rilasciano prescrizioni recanti farmaci, anche stupefacenti per la terapia del dolore, redatte su fogli dimissioni e a computer, in cui il medico non ha apposto di proprio pugno la propria firma. Se la ricetta è redatta tramite computer, o con calligrafia diversa in diverse parti, ciò che le conferisce valore di “prescrizione” è la firma in originale del Medico.

Quanto sopra è stato confermato da Regione Lombardia che, nella propria circolare [G1.2020.0027470 del 27/07/2020](#) recante “*Ricette farmaceutiche dematerializzate - precisazioni*”, ha così concluso: “*Le ricette bianche (qui non ci si riferisce ai promemoria stampati) redatte da MMG, specialisti o in seguito a dimissioni ospedaliere, possono essere spedite solo se riportano la firma autografa del prescrittore. Non sono spedibili le prescrizioni recanti l’immagine della firma del prescrittore o una scritta quale, ad esempio, “firmata elettronicamente”.*

Si riportano, per completezza di esposizione, i formalismi della ricetta ministeriale a ricalco (RMR) e della ricetta non ripetibile (RNR), che debbono essere verificati dal Farmacista prima dell’erogazione del farmaco.

RMR:

- Ricetta redatta con mezzo indelebile
- Dose, modo e tempo di somministrazione
- Data di prescrizione e firma del medico
- Codice fiscale del paziente (qualora la ricetta sia in regime SSN)

RNR:

Le RNR per essere valide:

- in regime SSN, devono contenere sia l’indicazione del nome e cognome dell’assistito che il codice fiscale. Per motivi di privacy il nome e cognome del paziente possono essere coperti da un tagliando removibile. Inoltre, sempre per motivi di privacy, per le prescrizioni di antiretrovirali, possono essere indicate solo le iniziali del paziente
- in regime privatistico, possono essere spedite purché rechino il nome e il cognome del paziente o, in alternativa, il codice fiscale oppure entrambi
- devono riportare la data di prescrizione e firma del medico; il medico deve essere identificabile; l’identificazione deve essere possibile anche quando il medico utilizza per la prescrizione moduli unici, come i ricettari intestati ad ospedali, cliniche, ambulatori o, in regime di SSN, il modello regionale.

Cordiali saluti.

Il Presidente

Dott. Ernesto De Amici

La firma è omessa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. 12/02/1993, n. 39

Il Presidente

Dott. Guido Marinoni

La firma è omessa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. 12/02/1993, n. 39